

DELIBERA N. 160/20/CONS

**ARCHIVIAZIONE PER INTERVENUTA OBLAZIONE DEL
PROCEDIMENTO SANZIONATORIO AVVIATO CON CONTESTAZIONE N.
01/20/DCA N°PROC.2747/FB PER LA VIOLAZIONE DELLA DISPOSIZIONE
NORMATIVA CONTENUTA NELL'ART. 9, COMMA 1, DEL DECRETO
LEGGE 12 LUGLIO 2018, N. 87 CONVERTITO CON LEGGE 9 AGOSTO 2018,
N. 96 (CD. DECRETO DIGNITÀ)**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione del Consiglio del 16 aprile 2020;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante *“Modifiche al sistema penale”*;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante *“Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo”*;

VISTO il decreto-legge 13 settembre 2012, n.158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 (c.d. decreto Balduzzi);

VISTO il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 convertito con la legge 9 agosto 2018 n. 96 recante *“Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese”, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n.96”*;

VISTO, in particolare, l'art. 9, comma 1 del citato decreto n. 87 del 2018, a norma del quale *“ai fini del rafforzamento della tutela del consumatore e per un più efficace contrasto del disturbo da gioco d'azzardo, fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 4 e 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, e in conformità ai divieti contenuti nell'articolo 1, commi da 937 a 940, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto è vietata qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro nonchè al gioco d'azzardo, comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni e i canali informatici, digitali e telematici, compresi i social media. Dal 1° gennaio 2019 il divieto di cui al presente comma si applica anche alle sponsorizzazioni di eventi, attività, manifestazioni, programmi, prodotti o servizi e a tutte le altre forme di comunicazione di contenuto promozionale, comprese le citazioni visive e acustiche e la sovraimpressione del nome,*

marchio, simboli, attività o prodotti la cui pubblicità, ai sensi del presente articolo, è vietata. Sono esclusi dal divieto di cui al presente comma le lotterie nazionali a estrazione differita di cui all'articolo 21, comma 6, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le manifestazioni di sorte locali di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430, e i loghi sul gioco sicuro e responsabile dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli”;

VISTA la delibera n. 132/19/CONS, del 18 aprile 2019, recante “*Linee guida sulle modalità attuative dell'articolo 9 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante “Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese”, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96”;*

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 95/19/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”* come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*” e, in particolare, l'articolo 117 che, in modifica dell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, ha prorogato, da ultimo, le funzioni del Presidente e dei componenti del Consiglio dell'Autorità, limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione ed a quelli indifferibili e urgenti, dal 31 marzo 2020 fino ai 60 giorni successivi alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020;

VISTA la Contestazione n. 01/20/DCA N°PROC.2747/FB, del 7 gennaio 2020, notificata in pari data, con la quale è stata accertata la sussistenza di una condotta rilevante per l'avvio di un procedimento sanzionatorio e contestata alla società BPG S.r.l. Unipersonale la presunta violazione della disposizione normativa contenuta nell'art. 9, comma 1 del decreto legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, per aver effettuato pubblicità relativa al gioco d'azzardo nonché a giochi con vincite di denaro attraverso le pagine del sito internet *Net Bet*;

VISTO che la società BPG S.r.l. Unipersonale - dopo aver esercitato il diritto di difesa mediante accesso agli atti del procedimento (nota prot. n. 31669 del 23 gennaio 2020), presentazione di scritti difensivi (nota prot. n. 57136 del 7 febbraio 2020) e svolgimento di un'audizione presso il competente Ufficio dell'AGCOM (verbale del 19 febbraio 2020) - ha trasmesso, in data 4 marzo 2020 (prot. n. 99477) copia della ricevuta del bonifico bancario, effettuato in data 2 marzo 2020, in favore della Tesoreria

provinciale dello Stato di Roma, attestante il pagamento della sanzione in misura ridotta pari a euro 16.666,66 (sedecimilaseicentosestantasei/66) con riferimento alla suindicata violazione;

CONSIDERATO che nel caso di specie trova applicazione l'istituto del pagamento in misura ridotta, come previsto e disciplinato dall'art. 16 della legge n. 689/81 – cui l'art. 9 del decreto-legge n. 87 del 2018 fa espresso rinvio - per favorire la più rapida definizione dei procedimenti di irrogazione della sanzione;

RITENUTO, altresì, che il pagamento in misura ridotta, possa essere ammesso nella misura pari ad un terzo dell'importo della sanzione da infliggersi in applicazione dei criteri tabellari, pari, nel caso di specie, ad euro 50.000,00 (cinquantamila/00), non risultando attuabile un calcolo proporzionale al valore della pubblicità oggetto di contestazione, in quanto i messaggi promozionali oggetto di contestazione sono stati diffusi dalla società BPG S.r.l. Unipersonale tramite il sito web *Net Bet* dalla stessa gestito;

PRESO ATTO che la società BPG S.r.l. Unipersonale ha inteso avvalersi della facoltà, prevista dall'art. 16 della legge n. 689/81 e richiamata nell'atto di contestazione, di concludere il procedimento senza mettere in discussione la fondatezza dell'accertamento e pagando una sanzione la cui entità è predeterminata dalla legge;

RITENUTO, pertanto, di non doversi dare ulteriore corso al procedimento in epigrafe per intervenuta oblazione;

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*" e, in particolare, l'art. 103, comma 1;

CONSIDERATO che nel procedimento sono stati acquisiti tutti gli elementi istruttori nella piena garanzia del contraddittorio;

RITENUTO, alla luce di quanto stabilito dall'art. 103, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, che impone alle pubbliche amministrazioni di adottare "*ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti*", di procedere all'adozione del provvedimento finale;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Nicita, relatore ai sensi dell'art. 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

l'archiviazione per intervenuta oblazione, ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, del procedimento sanzionatorio avviato con Contestazione n. 01/20/DCA N°PROC.2747/FB, del 7 gennaio 2020, nei confronti della società BPG S.r.l. Unipersonale, con sede legale in Roma, via Arenula n. 16, per la violazione della

disposizione normativa contenuta nell' art. 9, comma 1 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96.

I termini del presente provvedimento sono computati tenuto conto di quanto disposto dall'art. 103, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.

L'Autorità si riserva, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza ad essa demandate dalla legge, di monitorare il rispetto del divieto imposto dall'art. 9 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 convertito con la legge 9 agosto 2018 n. 96, recante "*Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese*", convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96" sotto i profili e nei termini esplicitati in premessa.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 84, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020.

La presente delibera è notificata alla società BPG S.r.l. Unipersonale e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 16 aprile 2020

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Nicita

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE *ff.*
Nicola Sansalone